

CAPITOLATO

POLIZZA TUTTI I RISCHI OGGETTI D'ARTE.

ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI CUNEO

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa, adottate dalla Società, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI	Il Contraente e la Società
ASSICURAZIONE	Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza
POLIZZA	Il documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto all'Albo di riferimento, al quale l'Impresa ha affidato la gestione della polizza
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
PREMIO IMPONIBILE	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di assicurazione
PREMIO LORDO	La somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte di assicurazione
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che ne possono derivare
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO-RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

FRANCHIGIA

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Ente Contraente

SCOPERTO

La quota percentuale del danno determinabile che rimane a carico dell'Ente Contraente

DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto di assicurazione viene disciplinato nel modo seguente:

- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
- ESTENSIONI DI GARANZIA
- CONTEGGIO DEL PREMIO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente inesatte dell'Ente Contraente e le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi o di regolamenti non sono soggette alla disciplina degli ARTT. 1897 e 1898 del Codice Civile, e pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

2. PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza.

Le rate di premio di rinnovo devono essere pagate entro il sessantesimo giorno successivo alle date di scadenza annue stabilite.

Tenuto conto che l'Ente Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

- a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dall'Ente Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax.

Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro sessanta giorni dall'effetto della polizza (art. 13 delle Norme che Regolano l'Assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.

- b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

3. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio dell'assicurazione è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, lo stesso viene anticipato in via provvisoria quale premio minimo come stabilito nel CONTEGGIO DEL PREMIO, ed è regolato al termine di ciascun anno assicurativo secondo le variazioni intervenute.

L'Ente Contraente è tenuto a comunicare le variazioni entro i 60 giorni successivi alle scadenze anniversarie. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Società.

Resta inteso che nel caso in cui l'Ente Contraente non abbia comunicato le variazioni intervenute o non abbia provveduto al pagamento delle differenze risultanti dalla regolazione, la garanzia rimane in vigore per il rapporto tra il premio pagato ed il premio dovuto (art. 1907 C.C.).

E' altresì facoltà della Società richiedere ad ogni scadenza contrattuale, ed in qualsiasi momento, gli elementi variabili che concorrono a costituire il premio di polizza.

4. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 Codice Civile)

L'Ente Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società o non accettati dalla stessa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell' ART. 1898 del Codice Civile. Tuttavia, l'omissione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). L' Assicurato è inoltre esonerato dall' obbligo di dichiarare se in contiguità ed in vicinanza ai fabbricati assicurati e contenenti le cose assicurate, esistano cose e/o condizioni capaci di aggravare il rischio.

6. DIMINUZIONE DEL RISCHIO (ART. 1897 Codice Civile)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premi successivi alla comunicazione da parte dell'Ente Contraente (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

7. RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere con motivazione congruamente motivata dal contratto, tramite raccomandata A.R. con preavviso di 90 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Ente Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il novantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, fermo il diritto al rimborso della parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Ente Contraente. Sono a completo carico della Società, senza possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente Contraente, le eventuali spese (imposte di bollo - tassa fissa di registrazione della polizza), qualora l'Ente Contraente richiedesse la registrazione del contratto.

9. FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal presente contratto, l'Autorità competente in via esclusiva è quella del Foro ove ha sede l'Ente Contraente.

10. COLLEGIO ARBITRALE

La Società e l'Ente Contraente, fermo il diritto di adire agli organi di ordinaria giurisdizione, potranno devolvere ad un Collegio arbitrale qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto. Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le Parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove si svolgerà l'arbitrato.

Tale luogo è quello della sede legale dell'Ente Contraente.

Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro.

La decisione del Collegio è inappellabile ed obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuti di firmare il relativo verbale.

11. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

12. COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di SOCIETÀ DELEGATARIA e la percentuale di rischio assicurato a carico della SOCIETÀ DELEGATARIA, quale propria ritenzione di assicurazione non potrà essere inferiore al 40% (inferiore quaranta per cento) del rischio globale, e la ritenzione delle SOCIETÀ COASSICURATRICI non potrà essere inferiore al 20% (venti per cento) del rischio globale.

Le Società partecipanti al rischio, in qualità di SOCIETÀ COASSICURATRICI, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla SOCIETÀ DELEGATARIA per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla SOCIETÀ DELEGATARIA.

Ognuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla SOCIETÀ DELEGATARIA e dalle SOCIETÀ COASSICURATRICI sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle SOCIETÀ COASSICURATRICI, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

13. DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA

La polizza ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2009

La durata della polizza viene stabilita in anni tre

- decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2009
- scadenza alle ore 24 del 31/12/2012

Alla data del 31/12/2012 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte dell'Ente Contraente.

È comunque in facoltà della Società e dell'Ente Contraente di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società o all'Ente Contraente almeno sessanta prima della data di scadenza.

L'Ente Contraente si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto per ulteriori anni tre qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previste dalla legge stessa, avuto riguardo alla correttezza del servizio e all'andamento del mercato.

Entro la data del 31.10.2012 l'Ente Contraente provvederà a comunicare la propria volontà alla Società e la Società sarà tenuta a dare o meno il proprio benessere al rinnovo, entro il trentesimo giorno successivo alla data della richiesta.

14. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA NATURALE SCADENZA

A richiesta dell'Ente Contraente, con comunicazione alla Società entro la data del 31 ottobre dell'anno di scadenza del contratto, la Società avrà l'obbligo di concedere una proroga della assicurazione per un periodo massimo di MESI 6 alle medesime condizioni. In tale ipotesi il premio della assicurazione relativo al "periodo di proroga" verrà conteggiato sulla base di $30/360^{\text{ESIMO}}$ del premio annuo in corso per ogni mese di proroga.

15. FORMA E VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed l'Ente Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R, o telegramma o telefax, posta elettronica certificata. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche per il tramite del broker incaricato.

16. INDIVIDUAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La Società dichiara di aver provveduto ad accertare in sede di presentazione di offerta in gara e al momento della stipulazione della presente polizza, tutte le circostanze e gli elementi necessari e sufficienti per la valutazione e quotazione del rischio.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

17. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Ente Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Qualora, sui medesimi rischi, siano state contratte separatamente, anche da Contraenti diversi dall'Ente Contraente, più polizze presso altri assicuratori, si applicherà alla presente assicurazione l'art. 1910 del Codice Civile.

18. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Ente Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare all'Ente Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

19. ESONERO PAGAMENTO IMPOSTE DI ASSICURAZIONE

L'Ente Contraente dichiara che tutti gli oggetti d'arte, assicurati con la presente polizza, sono soggetti alla disciplina del " CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO" (D.LGS 22.01.2004 N. 42) e pertanto la presente assicurazione è esente dall'imposta di assicurazione (art.5 del D.L 30/12/1982 n. 953) .

20. CLAUSOLA DI GESTIONE

Alla Società di brokeraggio AON CB SRL, è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità intermediario consulente dell'Ente Contraente, ai sensi del D.LGS 07/09/2005 N. 209.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione, potrà avvenire anche per il tramite dell'intermediario ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno anche essere svolti per conto dell'Assicurato dall'Intermediario infra nominato.

LA SOCIETA'

L'ENTE CONTRAENTE

DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA POLIZZA

OGGETTI D'ARTE

Le cose mobili appartenenti ai Beni Culturali disciplinati dal Decreto Legislativo 22-01-2004 n°. 42 – CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESSAGGIO. Gli OGGETTI D'ARTE devono risultare di proprietà deLL'Ente Contraente, ovvero al medesimo affidati dal Ministero dei Beni Artistici e Culturali o da Terzi.

Sono compresi negli “ OGGETTI D'ARTE”:

Oggetti di vetro, cristallo, porcellana, ceramiche, terrecotte, vasellame, lampadari ed altri oggetti simili (OGGETTI FRAGILI) .

STIMA ACCETTATA

Il valore attribuito agli OGGETTI D'ARTE, ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile, e trasferito in un documento di STIMA, regolarmente asseverata.

ASSEVERAZIONE

Figura giuridica utilizzata in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte di un Professionista od esperto d'arte circa l'assegnazione di un valore agli OGGETTI D'ARTE

VALORE DI MERCATO

Il prezzo che correntemente l'oggetto d'arte ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte e dell'antiquariato.

DEPREZZAMENTO

La diminuzione di VALORE subita dall'oggetto dopo il restauro effettuato, con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.

DIPENDENTI

Sono compresi nella definizione di dipendenti:

- Le persone che hanno con l'Ente Contraente un rapporto di lavoro subordinato;
- i prestatori di lavoro impiegati dall'Ente contraente in conformità alle disposizioni del D.LGS 10/09/2003 n. 276
- le persone che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività per conto dell'Ente Contraente, con specifico mandato di collaborazione o consulenza anche

temporanea, od occasionale o mediante rapporto convenzionale;

- i dipendenti di imprese terze addette alla pulizia e alla manutenzione degli insediamenti, al cui interno esistono e sono assicurati gli OGGETTI D'ARTE , e che prestano servizio per l'Ente Contraente.

LOCALI

I fabbricati e le ubicazioni occupate stabilmente o anche occasionalmente dall'Ente Contraente per lo svolgimento di tutte le attività artistico culturali che allo stesso competono. Sono altresì compresi magazzini, depositi, all'interno dei quali si intendono assicurati gli OGGETTI D'ARTE.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE

In base alle descrizioni e dichiarazioni contenute nella presente polizza, unitamente alla STIMA degli OGGETTI D' ARTE , che forma parte integrante della polizza, la Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono a risarcire all' Assicurato i danni materiali e diretti derivanti da sinistri agli OGGETTI D'ARTE assicurati, qualunque ne sia la causa, salve le delimitazioni in seguito espresse. I beni non indicati in documenti di STIMA depositati presso l'Ente Contraente non sono coperti da questa assicurazione.

L'assicurazione vale per la

A. GARANZIA GIACENZA (PARTITA N. 1)

per gli OGGETTI D' ARTE posti all'interno dei LOCALI di proprietà o in uso all'Ente Contraente

B. GARANZIA TRASPORTO (ESTENSIONE FACOLTATIVA N.1)

per gli OGGETTI D' ARTE durante il loro trasporto dalla ubicazione di origine al luogo di esposizione o giacenza presso Terzi (restauratori, mostre d'arte, esposizioni ecc.) e durante il viaggio di ritorno al luogo di origine o in altro luogo indicato dall'Ente Contraente.

C. GARANZIA GIACENZA PRESSO TERZI (ESTENSIONE FACOLTATIVA N.2)

per gli OGGETTI D' ARTE durante la loro giacenza presso restauratori o presso esposizioni e mostre organizzate presso sedi ed ubicazioni di Terzi.

La presente assicurazione non sarà attivata quando per:

- la GARANZIA TRASPORTO
- la GARANZIA GIACENZA PRESSO TERZI

gli OGGETTI D' ARTE sono coperti da altre polizze stipulate da coloro che ne hanno un interesse.

2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non copre:

- a) le perdite o danni causati da vermi, tarme, roditori e simili o da naturale deterioramento;
- b) le perdite o danni causati da usura, logorio o guasto meccanico, salvo il caso in cui le perdite o i danni derivino da usura, logorio o guasto meccanico di ganci, fermagli, montature o altri congegni di fissaggio, supporto, sostegno, chiusura o contenimento; ed inoltre quelli causati da variazione di temperatura, o pressione, umidità, condensa, calore, siccità, stillicidio, gelo, muffa, decomposizione, ruggine, incrostazione ed effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) i danni o deterioramenti direttamente causati da lavori di manutenzione, restauro, rinnovo, pulitura o pittura effettuate da personale non specializzato o con mezzi e metodologie non idonee, alle opere sulle quali si sta lavorando al momento del sinistro. Si intendono peraltro comprese tali tipologie di danno alle opere sulle quali non si sta lavorando al momento del sinistro, purché quest' ultime siano protette in maniera adeguata. “ (ad esempio, per le tele, da fogli di << tessuto non tessuto >> e da lenzuoli di cotone) “
- d) perdite o danni direttamente od indirettamente causati, derivanti o verificatisi in occasione di: guerra, invasione, azione di potenze straniere nemiche, ostilità con guerra dichiarata o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, atti di potere militare usurpato o no, nonché da nazionalizzazione, confisca, requisizione o distruzione dei beni assicurati o loro danneggiamento da parte di, o su ordine di, qualsiasi governo, potere pubblico o autorità locale; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoto o altri sconvolgimenti della natura a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;
- e) le perdite o danni direttamente od indirettamente causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni tutte provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo ovvero da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche a meno che il Contraente provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con gli eventi di cui sopra;
- f) i danni indiretti di qualsiasi specie, anche se conseguenti a sinistro risarcibile;
- g) relativamente agli orologi, i danni ai meccanismi interni, nonché i danni causati dalla ricarica;
- h) i guasti meccanici o danni subiti dagli oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;

- i) i danni causati, determinati od agevolati da dolo e, limitatamente agli Amministratori e dipendenti dell'Ente Contraente, derivanti da colpa grave;
- j) i danni verificatisi o determinatisi durante il trasporto avvenuto in luoghi diversi dai LOCALI utilizzati dell'Ente Contraente, salvo quanto stabilito alla ESTENSIONE FACOLTATIVA N.1.

La Società inoltre non è obbligata:

- **per i danni dovuti ad ammanchi e smarrimenti comunque accertati.**

3 - ULTERIORI GARANZIE

La assicurazione comprende:

- a) i danni subiti da cornici di quadri a condizione che il valore delle stesse sia stato indicato nel documento di STIMA;
- b) le rotture degli OGGETTI FRAGILI dovute a causa accidentale od a fatto involontario di Amministratori e Dipendenti dell'Ente Contraente o di Terzi, purché tali oggetti siano custoditi all'interno dei LOCALI e siano integri alla data di entrata in vigore della presente polizza.

4 - RIMBORSO DELLE SPESE

L'assicurazione comprende il rimborso delle spese comunque sostenute dall'Ente Contraente a seguito del verificarsi di uno degli eventi indennizzabili con la presente polizza, e precisamente :

PARTITA N. 2) SPESE DI TRASPORTO, ECC.

Sono indennizzate le spese per il trasporto in LOCALI diversi, comprese le ubicazioni di Terzi, delle opere danneggiate, comprese le spese per la temporanea rimozione, eventualmente resasi necessaria di opere non danneggiate, comprese le successive spese per la ricollocazione nella propria ubicazione degli oggetti d'arte.

Sono escluse le spese per l'assicurazione della GARANZIA TRASPORTO (Estensione Facoltativa N. 1).

PARTITA N. 3) ONORARI DI PROFESSIONISTI ED ESPERTI D'ARTE.

Sono indennizzate le spese sostenute dall'Ente Contraente a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di Esperti d'Arte e Consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente Contraente ne abbia l'obbligo.

Sono compresi oltre gli onorari del Perito di parte anche la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. In quest'ultimo caso l'Ente Contraente conferisce alla Società la facoltà di pagare le spese complessive e di detrarre la quota dovuta dall'Ente Contraente dall'indennizzo spettategli.

5 - VALORE DEGLI OGGETTI D'ARTE - STIMA ACCETTATA (ART.1908 CC)

Si considera SOMMA ASSICURATA alla PARTITA N. 1 il valore complessivo degli OGGETTI D'ARTE stabilito al momento della stipulazione della polizza, come risultante da documenti di stima, che formano parte integrante della polizza e sono depositati in originale presso la sede dell'Ente Contraente. L'elenco dei beni assicurati e la congruità del valore assegnato ad ogni singola opera d'arte o bene sono dettagliati nelle stime:

- a firma di professionisti ed esperti d'arte, che hanno provveduto alla regolare "asseverazione" del documento di stima;
- a firma di dipendenti del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

Tali stime sono da considerarsi come "stime accettate" con espresso riferimento all'Art. 1908, II° comma, del Codice Civile.

Pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascun bene/oggetto, risultante dal suddetto elenco di stime, è considerato valore della cosa al momento del sinistro. I documenti di stima hanno validità, salvo eventuali modifiche successive sino alla scadenza della polizza, ed allegati alla polizza formano parte integrante della assicurazione.

Qualsiasi eventuale modifica del documento di stima potrà avvenire soltanto a seguito di nuovo accordo espresso tra le Parti stesse che successivamente procederanno di comune intesa al deposito presso i competenti Uffici del nuovo documento in sostituzione del precedente.

Gli elenchi di cui sopra sono considerati come base per la determinazione del premio della assicurazione.

6 - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER SINISTRO

Le garanzie tutte della presente polizza vengono prestate con la applicazione, in caso di sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 500,00 per sinistro.

7 - UBICAZIONE DEGLI OGGETTI D'ARTE

La Società si impegna a ritenere assicurate, oltre alle ubicazioni attuali dell'Ente Contraente e senza obbligo di preventiva comunicazione, anche quelle eventualmente successivamente gestite dall'Ente Contraente stesso nel corso del periodo di assicurazione.

8 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Ente Contraente deve:

- a) dare non appena ne viene a conoscenza e al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi, comunicazione scritta del sinistro alla Società.

Qualora si trattasse di furto, il termine di denuncia viene ridotto nei termini di due giorni lavorativi successivi alla data dell'accadimento;

- b) come previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne l'importanza e salvaguardare i beni assicurati;
- c) qualora previsto dalla Legge, avvisare l'Autorità di P.S. nel più breve tempo successivo al momento in cui l'Ente Contraente è venuto a conoscenza dell'accaduto ed inoltrare regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- d) indicare nella denuncia o, nell'impossibilità, in una ulteriore dichiarazione fatta entro il più breve termine, la data e le circostanze del sinistro, le cause note o presunte, l'elenco degli oggetti perduti, o danneggiati, la natura e l'importo approssimativo dei danni;
- e) trasmettere, su semplice richiesta della Società, tutti i documenti necessari alla stima del danno;
- f) conservare, fino al termine delle operazioni peritali gli oggetti non rubati, ma danneggiati, i residui e le tracce del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.

9 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO - COLLEGIO ARBITRALE

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle Parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente Contraente con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i Periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Amministrazione Comunale ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'Ente Contraente .

Ciascun Perito e/o Arbitro ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli Arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le Parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro

dissenziente.

In alternativa, per dirimere la controversia insorta nelle procedure della valutazione del danno, l'Ente Contraente potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del Tribunale competente per territorio.

10 - MANDATO DEI PERITI E DEGLI ARBITRI

I Periti e/o gli Arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- 3) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese eventualmente risarcibili.

I risultati delle operazioni dei Periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

11 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

11.1 In caso di

distruzione o perdita totale

la Società corrisponde all'Ente Contraente una somma pari al valore di stima dell'oggetto.

11.2 In caso di

danneggiamento o danno parziale

la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Ente Contraente ha facoltà di:

- a) corrispondere la differenza tra il valore di stima che l'oggetto aveva al momento del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

oppure:

- b) corrispondere il costo del restauro (a seguito di accordo intervenuto tra la Società ed l'Ente Contraente) maggiorato di un indennizzo a risarcimento del deprezzamento subito dall'oggetto, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al precedente punto a).

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

12 - MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

La Società, ricevuta la documentazione richiesta per la valutazione della risarcibilità del danno e del relativo ammontare, provvederà a sottoporre all'Ente Contraente un progetto di liquidazione o a segnalare eventuali eccezioni, riserve, rifiuti, entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti ed a corrispondere l'importo dell'indennizzo entro i 30 giorni successivi all'accettazione da parte dell'Ente del suddetto progetto di liquidazione.

Gli indennizzi da liquidare oltre il termine indicato nel comma precedente per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolati e saranno maggiorati degli eventuali interessi legali.

13- RECUPERO DEGLI OGGETTI RUBATI

Se a seguito di sinistro furto, i beni assicurati vengono recuperati in tutto o in parte, il Comune di Cuneo deve darne avviso alla Società non appena ne abbia avuto notizia. In caso di recupero dei beni assicurati, la Società ha diritto di ottenere il rimborso della indennità pagata. A garanzia di tale diritto la Società è autorizzata con la presente polizza ad ottenere la consegna dei beni stessi. Questi ultimi saranno restituiti all'Ente Contraente contestualmente al rimborso dell'indennità corrisposta.

14- PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO IN ATTESA DELLA CHIUSURA ISTRUTTORIA

L'Ente Contraente ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia assicurativa.

15- ANTICIPO DI INDENNIZZI

L'Ente Contraente ha diritto di richiedere, trascorsi almeno 40 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare complessivo indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo di Euro 20.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

16- ACQUISIZIONE NUOVI OGGETTI ARTISTICI

Se durante il periodo di copertura della presente polizza l'Ente Contraente acquisirà al proprio patrimonio nuovi beni, questi beni saranno assicurati a condizione che:

- l'Ente Contraente provveda a far redigere una STIMA ASSEVERATA da parte di un Esperto d'arte;
- l'Ente Contraente provveda ad inviare tale documento di stima alla Società, richiedendo l'inclusione in garanzia di detti beni con preavviso di copertura assicurativa automatica da parte della Società di almeno trenta giorni;
- l'Ente Contraente provveda al successivo pagamento alla Società di un premio assicurativo pro-rata sino alla successiva scadenza annuale della polizza, calcolato applicando alla SOMMA ASSICURATA il medesimo tasso pro-mille indicato nel CONTEGGIO DEL PREMIO.

17- RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

18- LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

GARANZIA “A” “GIACENZA”

Premesso che:

gli OGGETTI D'ARTE assicurati alla Partita n.1, possono trovarsi indifferentemente nelle diverse ubicazioni (LOCALI) dell'Ente Contraente, senza obbligo preventivo di comunicazione della ubicazione alla Società, in caso di spostamento da una ubicazione all'altra,

per la garanzia “ GIACENZA” valgono le condizioni che seguono:

A.1 FURTO-MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

A1.1-FURTO

Relativamente alla assicurazione del furto dei beni, l'assicurazione è prestata alla condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei LOCALI contenenti i beni assicurati:

- violando le difese esterne mediante uno dei seguenti modi:
 - scasso, rottura e/o forzatura delle porte, delle finestre, delle pareti dei soffitti;
 - apertura delle serrature con chiavi false o vere, comunque ottenute, grimaldelli o simili arnesi;
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superato se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente , anche se l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi.

A1.2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate sia difesa dai seguenti mezzi di protezione o chiusura:

- a) gli accessi dall'esterno: da porte adeguatamente robuste, di metallo o di legno per tutta la loro estensione, o di vetro su intelaiature fisse di ferro con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq., o da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) le finestre, vetrate, vetrine ed altre aperture a meno di 4 m. dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall' esterno: da inferriate fisse a

piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari di superficie non maggiore di 400 cmq., o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti o con altri idonei congegni interni.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni da furto o tentato furto di OGGETTI D'ARTE, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici non antisfondamento senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), o avvenuti perché l'impianto dell'allarme, laddove presente, sia risultato guasto o non funzionante per causa degli autori del furto, si dà e si prende atto che l'indennizzo verrà comunque corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza, e con un minimo non indennizzabile pari all'importo della franchigia di cui all'Art.6, che non verrà applicata.

A.2 NORMALE DILIGENZA

E' condizione essenziale per la validità della presente assicurazione che L'Ente Contraente osservi le seguenti disposizioni di normale diligenza:

- a) prendere ogni ragionevole precauzione per mantenere i beni assicurati in buone e degne condizioni e prendere ogni ragionevole misure di sicurezza per proteggerli, compresa l'eventuale installazione di sistemi e mezzi anti-intrusione. Qualora siano stati installati mezzi e sistemi anti-intrusione , tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività;
- b) provvedere a che, durante i periodi di chiusura dei LOCALI o comunque di assenza di personale all'interno dei medesimi, siano attivati i mezzi di chiusura o i mezzi anti-intrusione se installati. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a tre ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria.
- c) prevedere e controllare che sia vietato ai visitatori di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate.
- d) vietare di usare, spostare o maneggiare le opere assicurate; sono ammissibili tali operazioni effettuate esclusivamente nell'ambito dei LOCALI per:
 - L'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
 - L'esame od il riordino della collezione,

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di ristrutturazione dei locali.

A.3 FURTO CON DESTREZZA

L'assicurazione è estesa:

al FURTO CON DESTREZZA ,
a condizione che:

- il reato sia avvenuto all'interno dei locali durante le ore di apertura al pubblico, anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali stessi;
- vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Assicurato o di almeno una persona dallo stesso incaricata della sorveglianza dei locali e/o dei beni assicurati; o in alternativa esista un servizio di vigilanza costante con telecamere a circuito chiuso.

Il reato deve essere constatato e denunciato dal Contraente o Assicurato alle Autorità di P.S. entro il primo giorno lavorativo immediatamente successivo alla data dell'accadimento.

A.4 FURTO COMMESO DAI DIPENDENTI

La Società assicura i furti anche se l'autore del reato sia un dipendente del Contraente e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

A.5 ESTORSIONE

L'assicurazione viene estesa alla " estorsione " intendendosi per tale il costringere la persona, mediante violenza o minaccia verso altre persone, a consegnare lei stessa le cose assicurate.

A.6 TRASPORTO DEGLI OGGETTI D'ARTE

A parziale deroga dell'Art.2) lett. j delle NORME, sono risarcibili i danni alle cose assicurate avvenuti durante operazioni:

- di movimentazione o trasloco all'interno dei LOCALI;

- di trasporto tra LOCALI diversi,

purché tali operazioni si svolgano esclusivamente nell'ambito dei LOCALI dell'Ente Contraente.

L'operatività della assicurazione è subordinata alle condizioni essenziali che:

- l'Ente Contraente si adoperi affinché il personale addetto, usi, in tali operazioni, la diligenza del buon padre di famiglia ex artt. 1176 e 1227 del Codice Civile;
- le cose da trasportare rimangano nel mezzo di trasporto solo per il tempo necessario affinché detto trasporto sia effettuato.

Tale garanzia vale esclusivamente per OGGETTI d'ARTE con un valore singolo pari ad Euro 100.000,00.

L'Ente Contraente è tenuto a comunicare preventivamente alla Società eventuali operazioni riguardanti cose con valore superiore che devono comunque ritenersi assicurate e per le quali la Società si riserva, valutando l'aggravamento del rischio di concordare uno specifico sovrappremio prima dell'effettuazione delle suddette operazioni.

La garanzia decorre comunque solo dopo l'avvenuta conferma scritta della Società all'Ente Contraente.

LIMITE DI INDENNIZZO

Per i danni avvenuti in mancato rispetto di una o di entrambe delle sopra indicate condizioni essenziali, l'indennizzo verrà comunque corrisposto con l'applicazione di uno SCOPERTO e cioè previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo liquidabile a termini di polizza e con un minimo non indennizzabile pari all'importo della franchigia di cui all'Art.6, che non verrà applicata.

A.7 TERREMOTO

A parziale deroga di quanto indicato all'art.2) lett. d) delle NORME che REGOLANO l'ASSICURAZIONE, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

-che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono

considerati pertanto "singolo sinistro";

LIMITE DI INDENNIZZO

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di Euro 15.000,00**
- **in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma maggiore del 50% della somma assicurata .**

A.8 INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2) lettera d) delle NORME che REGOLANO l'ASSICURAZIONI, la Società risponde - a parziale deroga dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione- dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento; tale esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- **il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo di € 5.000,00;**
- **in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata.**

A.9 ROTTURE ACCIDENTALI DI OGGETTI FRAGILI

La garanzia comprende le rotture accidentali degli oggetti fragili purchè gli stessi siano custoditi in teche chiuse o vetrine o, data la natura e dimensioni, collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio ovvero al riparo da possibili urti accidentali.

Tale garanzia comprende, altresì, le rotture accidentali avvenute durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali indicati in polizza per:

- l'ordinaria pulizia degli oggetti stessi e/o dei relativi contenitori;
- l'esame od il riordino della collezione,

purchè tali operazioni siano espletate con la massima precauzione.

Salvo patto contrario la garanzia è sospesa durante operazioni di ristrutturazione dei locali.

ESTENSIONE FACOLTATIVA N. 1 ALLA POLIZZA

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE:

GARANZIA TRASPORTO DEI BENI ASSICURATI

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società l'estensione della garanzia durante il trasporto di OGGETTI D'ARTE dalla ubicazione di origine alle sedi di Terzi (presso restauratori, laboratori di ditte specializzate, mostre d'arte ed esposizioni) e conseguente ritorno ai locali comunali (ubicazioni di origine).

La garanzia vale per gli OGGETTI d'ARTE assicurati che vengono trasportati in luoghi diversi da quelli definiti LOCALI dell'Ente Contraente e che di volta in volta verranno comunicate alla Società. L'assicurazione sarà prestata come di seguito indicato:

A) CONDIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TRASPORTO

A.1) L'assicurazione è prestata a condizione che:

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, siano effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia dell'Ente Contraente;
- 2) che l'imballaggio sia di tipo professionale adeguato alla natura delle opere in relazione al tipo di trasporto effettuato;
- 3) nei trasporti su strada le opere siano collocate in veicoli furgonati, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
- 4) nei trasporti a mezzo ferrovia vengano adoperati vagoni chiusi;
- 5) nei trasporti a mezzo nave, lo stivaggio avvenga esclusivamente sottocoperta in stive e/o vani adeguati alla natura delle opere;
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, le opere siano caricate in cabine o stive riscaldate e pressurizzate.

A.2) La assicurazione non comprende:

i danni dovuti a difetto, vizio od insufficienza di imballaggio. Sono tuttavia assicurati i danni causati da vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società verso il fornitore di detti materiali.

A.3) La garanzia è estesa:

alla rottura accidentale degli OGGETTI FRAGILI, se assicurati, a condizione che vengano imballati in casse, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura.

B) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia alla azione di rivalsa ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili del sinistro:

- Trasportatori e/o Spedizionieri
- Imballatori

purché tali operatori risultino specializzati nel settore dell'arte ed a condizione che l'Ente Contraente stesso non eserciti tale facoltà. Per i vettori e/o spedizionieri la rinuncia alla rivalsa è solo per la parte di danno eccedente la loro responsabilità legale e vettoriale.

La Società conserva tuttavia il diritto alla azione di rivalsa, ai sensi di legge:

- in caso di dolo o colpa grave, accertata in sede giudiziaria, degli incaricati del trasporto e degli imballi;
- verso persone o ditte diverse da quelle sopra indicate.

C) PREMIO PER OGNI VIAGGIO

Per l'assicurazione di ogni singolo viaggio il premio verrà determinato dalla Società tenendo in considerazione:

- la località di destinazione;
- il mezzo di trasporto utilizzato;
- le caratteristiche specifiche ed il valore dell'oggetto d'arte da assicurare.

Il relativo premio verrà regolato di volta in volta tra le Parti mediante emissione di apposita appendice di polizza da parte della Società e che l'Ente Contraente si impegna a pagare.

D) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre comunque solo dopo l'avvenuta conferma scritta della Società all'Ente Contraente .

E) SCOPERTI E FRANCHIGIE

Scoperti e franchigie saranno oggetto di accordo tra le Parti per ogni singola richiesta.

ESTENSIONE FACOLATIVA N. 2 ALLA POLIZZA

OGGETTO DELLA ASSICURAZIONI :

GARANZIA GIACENZA DEGLI OGGETTI D'ARTE ASSICURATI PRESSO RESTAURATORI O PRESSO ESPOSIZIONI E MOSTRE ORGANIZZATE DA TERZI

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società l'estensione della assicurazione durante la giacenza di OGGETTI D'ARTE:

- presso restauratori, laboratori, ditte specializzate per analisi scientifiche;
- presso Esposizioni e Mostre d'arte organizzate in locali di Terzi.

La garanzia vale per gli OGGETTI d'ARTE assicurati, che di volta in volta verranno comunicati alla Società. L'assicurazione sarà prestata come di seguito indicato:

A) CONDIZIONI RELATIVE ALLA GIACENZA PRESSO TERZI

L'assicurazione è prestata alla condizione che l'Ente Contraente provveda a comunicare alla Società entro il trentesimo giorno precedente alla data di decorrenza della giacenza:

- luogo, ubicazione, nome della Ditta (restauro, laboratorio, ecc.) o denominazione della Mostra;
- data di decorrenza e data di termine della giacenza; (sono ammesse proroghe di giacenza, se precedentemente comunicate alla Società).

B) PREMIO PER OGNI PERIODO DI GIACENZA PRESSO TERZI

Per l'assicurazione di ogni richiesta di giacenza presso Terzi, la garanzia è prestata:

- B.1) senza applicazione di premio aggiuntivo se le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione, siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
- B.2) con il pagamento da parte dell'Ente Contraente di un premio aggiuntivo che verrà concordato di volta in volta dalle Parti, qualora si verifichi che :
 - le caratteristiche costruttive dei fabbricati, i locali, gli ambienti utilizzati, i mezzi di prevenzione e protezione non siano ritenuti validi e sufficienti dalla Società;
 - la giacenza avvenga al di fuori dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

Il relativo premio aggiuntivo verrà regolato di volta in volta tra le Parti mediante emissione di apposita appendice di polizza da parte della Società che il Contraente si impegna a pagare.

C) DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre comunque, sia per il caso 1) che per il caso 2) del precedente comma B), solo dopo l'avvenuta conferma scritta della Società all'Ente Contraente.

D) SCOPERTI E FRANCHIGIE

Scoperti e franchigie saranno oggetto di accordo tra le Parti per ogni singola richiesta di copertura assicurativa.

CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO

PARTITA / SOMMA ASSICURATA	TASSO (‰)	PREMIO IMPONIBILE
PARTITA N. 1 - GARANZIA GIACENZA - VALORE OGGETTI D'ARTE € 2.536.991,23		€.
PARTITA N. 2 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione) € 50.000,00		€.
PARTITA N. 3 - RIMBORSO SPESE PER ONORARI PROFESSIONISTI (art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione) € 30.000,00		€.
TOTALE PREMIO IMPONIBILE (*)		€.

**(*) ESENTE DA IMPOSTE DI ASSICURAZIONE (ART. 5 DEL D.L. 30/12/1982
N. 953)**